
Determinazione dirigenziale n. 2288 11/03/2019 (BURU S.O. n. 2 – Serie generale n. 14 del 20/03/2019) - Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - sottomisura 5.2. Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Nuovo avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici.

Quesito n. 1. Nel caso di colture permanenti interessate da un evento calamitoso cosa si intende per “bene danneggiato”? (quesito relativo all’articolo 7.1 del bando)

Risposta: Alla luce delle disposizioni contenute nella scheda di misura e nel bando nonché degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, la valutazione dell’incidenza del danno ($\geq 30\%$) deve essere riferita al bene interessato dall’evento avverso. Pertanto, anche per le colture permanenti, la percentuale deve essere calcolata sull’unità produttiva che, nel caso specifico, è da intendersi quale superficie complessiva ricadente nelle zone colpite dall’evento stesso, come delimitate nell’ambito dei provvedimenti indicati all’articolo 1 del bando. In ogni caso, risultano ammissibili esclusivamente i costi per il ripristino del potenziale produttivo (articolo 9 del bando), escludendo qualunque spesa imputabile a cure colturali successive o a costi causati da periodi di improduttività.

Quesito n. 2. Il presente quesito attiene all’art. 1 del bando, nella parte in cui si legge: “...diminuzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico causati dagli eventi riconosciuti con i seguenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale: n. 100/2016 (modificato con n. 114/2016, n. 57/2017, n. 142/2017) n. 194/2017, n. 233/2017, n. 32/2018 (modificato con n. 48/2018), n. 43/2018, n. 51/2018 (modificato con n. 56/2018).”

Non riuscendo a trovare i decreti, come sopra citati, per l’identificazione degli eventi di riferimento per l’ammissibilità al contributo, chiediamo la gentilezza di fornirci delucidazioni in merito (Elenco eventi o link di indirizzo per reperire suddette informazioni)? (quesito relativo all’articolo 1 del bando)

Risposta: Di seguito, il riepilogo, con gli estremi di pubblicazione nel BUR:

DPGR	del	Bollettino	del	Evento calamitoso
n.		n.		
100	19/09/2016	47	05/10/2016	piogge alluvionali 2016
114	18/11/2016	59	30/11/2016	piogge alluvionali 2016
57	10/02/2017	10	08/03/2017	piogge alluvionali 2016
142	07/06/2017	25	21/06/2017	piogge alluvionali 2016
194	29/08/2017	38	06/09/2017	gelate 2017
233	05/12/2017	55	20/12/2017	siccità 2017
32	27/06/2018	33	11/07/2018	piogge feb-mar 2018
48	05/10/2018	53	17/10/2018	piogge feb-mar 2018
43	23/08/2018	44	05/09/2018	piogge mag 2018
51	23/10/2018	57	07/11/2018	gelate 2018
56	19/11/2018	62	28/11/2018	gelate 2018

Quesito n. 3. Il taglio al ciocco delle piante di ulivo, può essere ammesso come intervento di ripristino delle piante danneggiate dal gelo e pertanto essere ammesso a contributo?

Risposta: Come indicato all'Art. 9.1 del Bando adottato con D.D. n. 2288/2019, sono ammissibili i costi per la "ricostituzione di colture permanenti il cui potenziale produttivo risulta ridotto a seguito dell'evento". Pertanto, nel caso di oliveti danneggiati da gelata, è possibile ammettere il taglio al ciocco, fermo restando:

- il riconoscimento dell'evento calamitoso da parte dell'Amministrazione regionale;
- la presentazione di apposita segnalazione nei 20 gg successivi all'evento;
- che l'incidenza del danno, riferita al bene interessato dall'evento avverso, risulti $\geq 30\%$, escludendo dal computo qualunque spesa imputabile a cure colturali successive o a costi causati da periodi di improduttività. Trattandosi di colture permanenti, il bene interessato coincide con l'unità produttiva (superficie aziendale complessiva ricadente nelle zone colpite dall'evento stesso).

L'operazione di cui al quesito, come desumibile dall'Allegato A3 del bando, non rientra tra quelle ammesse in economia diretta (art.5.3).

Inoltre, non essendo contemplata nei prezzari regionali, ai fini della verifica della ragionevolezza/congruità della spesa, dovrà essere effettuata una valutazione analitica dei costi.